Cassazione civile sez. II, 03/10/2025, n. 26705

FATTI DI CAUSA

- **1**. (*omissis*) proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso il verbale di accertamento n. (*omissis*), per il mancato deposito dellâ??originale dellâ??atto impugnato.
- 2. Il Tribunale di Palermo accoglieva lâ??appello in quanto la statuizione circa lâ??inammissibilità dellâ??opposizione per non aver prodotto unitamente al ricorso il provvedimento opposto era erronea ai sensi dellâ??art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 che non prevedeva più espressamente lâ??allegazione del provvedimento impugnato al momento del deposito del ricorso, ben potendo essere prodotto nel corso del giudizio, tanto più che lâ??onere di allegazione di copia del rapporto, degli atti di accertamento e di prova dellâ??avvenuta contestazione o notifica della violazione è posto in capo allâ??amministrazione irrogante.

Il Tribunale, pertanto, procedeva ad esaminare nel merito lâ??opposizione e la rigettava. In particolare, la sanzione irrogata nella specie conseguiva alla violazione dellâ??art. 180, n. 7, c.d.s. che sanziona non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, altrimenti e partitamente sanzionati, bens \tilde{A} ¬ lâ??inottemperanza, senza giustificato motivo, allâ??invito dellâ??autorità di presentarsi agli uffici di polizia, entro il termine stabilito nellâ??invito medesimo, per fornire informazioni o esibire documenti. Nella specie, lâ??opponente era stato sanzionato per non avere con sÃO, il contrassegno assicurativo, ed era stato invitato ad esibirlo presso gli uffici entro il termine di giorni 30; termine che non era stato rispettato, a detta dellâ??appellante per lâ??illeggibilità del verbale elevato in quella sede. Lâ??esame della copia del verbale allegato al ricorso introduttivo ed esibito nel giudizio consentiva agevolmente di individuare oltre lâ??importo della sanzione ridotta, anche lâ??obbligazione accessoria di esibizione del contrassegno entro giorni 30. Peraltro, lo stesso appellante aveva dedotto che gli agenti verbalizzanti lo avevano reso edotto della possibilitA del pagamento della sanzione in misura ridotta (pure pagata dal (omissis)), per non avere con sé il contrassegno assicurativo, sicché era ragionevole presumere che egli era stato altresì ammonito di esibire il contrassegno agli uffici entro il termine di giorni 30. Altrimenti, diversamente ragionando, e ammettendo che gli agenti verbalizzanti si erano limitati a rappresentare la possibilità del pagamento della sanzione ridotta, (come sostenuto dallâ??appellante), questa non avrebbe trovato alcuna giustificazione.

- 3. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
- **4**. Lâ??amministrazione Ã" rimasta intimata.
- 5. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto

lâ??adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nellâ??osservanza delle citate disposizioni nella versione precedente lâ??ultima modifica.

- **7**. Allâ??udienza del 15 luglio 2021 la trattazione del ricorso Ã" stata rimessa alla pubblica udienza non ravvisandosi lâ??evidenza decisoria.
- **8**. Il Procuratore Generale ha concluso per lâ??accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il primo motivo di ricorso Ã" così rubricato nullità dellâ??impugnata sentenza per violazione dellâ??art 360, primo comma, n.4, c.p.c., e dellâ??art 112 c.p.c. in quanto â?? in relazione alla richiesta di annullamento del verbale impugnato, come compiutamente formulata nel secondo e del terzo motivo di ricorso presentato innanzi al giudice di pace di Agrigento, depositato in data 12/10/2016, reiterati nel ricorso in riassunzione proposto il 22/03/2017 avanti il giudice di pace di Palermo, ulteriormente indicati in via devolutiva nel ricorso in appello del 12/09/2018 â?? il Tribunale di Palermo, non si Ã" pronunciato su tutte le domande articolate, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. conseguentemente si chiede che la sentenza venga cassata con rinvio al giudice di appello, perché provveda ad esaminare le domande prospettate.Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado infatti parte ricorrente aveva censurato la legittimità del detto verbale di accertamento per violazione e falsa applicazione dellâ??art 31, comma 2 bis, d. L. n. 1/2012 in relazione alla dematerializzazione del certificato assicurativo e deduceva lâ??illegittimità del verbale di accertamento, in quanto emesso in violazione del Codice dellâ??Amministrazione Digitale, per omessa valutazione della copia digitale del certificato assicurativo offerto in visione dal preteso trasgressore.
- 1.2 Il Procuratore Generale ha concluso per lâ??accoglimento del ricorso. Egli, infatti, ha premesso che lâ??art. 180, comma 8, D.Lgs. n. 285 del 1992, trova applicazione anche in ordine alla mancata esibizione di documenti relativi allâ??accertamento della copertura assicurativa del veicolo anche lâ??esame di tali documenti, infatti, Ã" finalizzata allâ??accertamento della violazione prevista dallâ??art. 193, comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992 che prevede una sanzione amministrativa per chi circola senza la copertura dellâ??assicurazione obbligatoria. Tale coordinamento non Ã" radicalmente venuto meno a seguito c.d. dematerializzazione del contrassegno assicurativo che ha semplicemente comportato la cessazione dellâ??obbligo di esposizione del contrassegno a partire dal 18 ottobre 2015. Secondo lâ??Ufficio di Procura la sanzione deve essere riservata solo ai casi in cui non risulti possibile la consultazione della Banca dati accessibile alle Forze dellâ??ordine, ovvero allorché queste ultime nutrano dubbi circa lâ??autenticità della copia (anche in forma digitale) esibita dallâ??interessato. Solo in questi casi, in effetti, si giustifica pienamente lâ??ordine di presentazione presso gli Uffici al fine di documentare lâ??effettività e la vigenza della copertura assicurativa, risultando altrimenti tale ordine privo di qualsiasi giustificazione e, dunque, in quanto illegittimo, disapplicabile

dallâ??autorità giudiziaria ordinaria, investita tramite lâ??impugnativa della sanzione, ai sensi dellâ??art. 5 Lac. Tale accertamento Ã" stato, invece, del tutto pretermesso nel caso in esame dal Tribunale di Palermo nonostante lâ??interessato avesse sostenuto, nel proprio ricorso, lâ??avvenuta consultazione della banca dati (ed il veicolo risultasse debitamente coperto dal contratto assicurativo) e nonostante egli fosse in possesso della copia digitale del certificato assicurativo, il giudice di merito ha insistito esclusivamente sulla violazione formale contestata al ricorrente, violazione che, in quanto originata da un ordine illegittimo e dunque disapplicabile, non avrebbe alcuna ragion dâ??essere. Dâ??altronde, il fatto che lâ??ordine andrebbe riservato solo ai casi eccezionali sopra menzionati, trova conferma anche nelle scelte operate dal legislatore (successivamente ai fatti di causa). La legge n. 156 del 2021 (che ha convertito con modifiche il D.L. 121 del 2021) ha infatti modificato lâ??art. 180 introducendo unâ??ulteriore previsione secondo cui â??Lâ??invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui lâ??esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui lâ??accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione a??. Anche il legislatore A" dunque definitivamente intervenuto per circoscrivere la portata di una norma che, già in via interpretativa, poteva essere precedentemente delimitata secondo un criterio di ragionevolezza.

1.3 Il primo motivo di ricorso Ã" fondato.

Il collegio ritiene fondate le conclusioni indicate nellâ??
originaria proposta $\cos \tilde{A} \neg$ come quelle rassegnate dal Procuratore Generale.

La questione riguarda la legittimità dellâ??invito a presentarsi per esibire il contrassegno assicurativo sul presupposto della sussistenza della contravvenzione consistente nella circolazione stradale senza il suddetto contrassegno.

Per effetto dellâ??art. 31, comma 2 bis, D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, Ã" cessato lâ??obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che lâ??impresa di assicurazione precedentemente consegnava allâ??assicurato unitamente al certificato di assicurazione. Infatti, in base al D.M. n. 110/2013 attuativo del suddetto decreto-legge n. 1/2012 il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo si Ã" concluso il 18 ottobre del 2015 con conseguente cessazione da quella data dellâ??obbligo di esposizione del contrassegno di cui allâ??articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché allâ??articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Dalla data sopra indicata le compagnie di assicurazione rilasciano solo lâ??attestazione dellâ??avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio. Dunque, il contrassegno Ã" stato sostituito dalla suddetta attestazione denominata certificato di

assicurazione, che Ã" necessario tenere a bordo del mezzo assicurato ed esibire in caso di impossibilità di accertare la copertura assicurativa del veicolo mediante lâ??utilizzo dellâ??elenco di cui al comma 2 dellâ??art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La violazione contestata in data 7 giugno 2016 Ã" stata quella della violazione dellâ??art. 180, comma 7, codice della strada di non aver ottemperato allâ??invito a presentarsi per lâ??esibizione del contrassegno. Il giudice dellâ??appello, pertanto, non ha tenuto conto del fatto che a partire dallâ??ottobre 2015 le compagnie di assicurazione non rilasciano più il contrassegno che, pertanto, oltre al fatto che non doveva più essere esibito ai sensi dellâ??art. 181 del codice della strada non era comunque nella disponibilità del ricorrente e pertanto non poteva essere esibito nei trenta giorni successivi.

Come si Ã" detto, a partire dalla data sopra indicata lâ??unico documento che deve essere a bordo del mezzo Ã" il certificato di assicurazione che, tuttavia, ha lo scopo di consentire lâ??accertamento della regolarità della assicurazione e di conseguenza della circolazione nel caso non sia possibile, come evidenziato dal P.G., lâ??accertamento mediante la consultazione della banca dati. Tale sistema Ã" stato delineato dal legislatore per contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione mediante il c.d. processo di smaterializzazione di cui si Ã" detto.

Dunque, lâ??accertamento avrebbe dovuto riguardare o la mancanza del suddetto certificato anche in copia digitale o lâ??impossibilità di controllare mediante la banca dati lâ??esistenza della copertura assicurativa e di conseguenza lâ??invito ex art. 180, n. 7, codice della strada avrebbe dovuto avere ad oggetto tale documento mentre lâ??odierno ricorrente era stato sanzionato per non avere esibito il contrassegno assicurativo, nei trenta giorni dallâ??invito di cui al verbale.

- 2. Il secondo motivo di ricorso Ã" così rubricato subordinatamente al precedente motivo, si deduce la nullità dellâ??impugnata sentenza in relazione allâ??art 360, comma primo, n. 3, per violazione e falsa applicazione dellâ??art. 7, comma 11, D.Lgs. 150/2011, in quanto il Tribunale di Palermo, nel rigettare nel merito lâ??opposizione a sanzione amministrativa, avrebbe dovuto determinare lâ??importo della sanzione da comminare. conseguentemente se ne chiede la cassazione con rinvio in relazione ai profili accolti
- **2.1** Il secondo motivo Ã" assorbito dallâ??accoglimento del primo.
- **3**. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti decidendo nel merito annulla il verbale di accertamento n. (*omissis*).
- **4**. Le spese dellâ??intero giudizio possono essere compensate in considerazione della novità della questione oggetto del giudizio derivante dallâ??entrata a regime del processo di

dematerializzazione del contrassegno assicurativo e dalla conseguente incertezza interpretativa, tenuto conto anche della necessit A di coordinamento della riforma con le norme sanzionatorie del codice della strada.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla il verbale di accertamento n. (*omissis*), spese compensate per lâ??intero giudizio.Così deciso in Roma il 22 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2025.

Campi meta



Massima: In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, a seguito dell'entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo (avvenuto a partire dal 18 ottobre 2015, per effetto dell'art. 31, comma 2 bis, D.L. n. 1/2012), viene meno l'obbligo di esposizione del contrassegno. Di conseguenza, \tilde{A} " illegittimo e disapplicabile dall'autorit \tilde{A} giudiziaria l'ordine rivolto all'automobilista di presentarsi presso gli uffici di polizia per esibire il vecchio contrassegno assicurativo. Supporto Alla Lettura:

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Una sanzione amministrativa, nellâ??ordinamento italiano, \tilde{A} " una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, ingiungono, cio \tilde{A} ", il pagamento di una somma di denaro, e possono essere:

- *fisse*: quando consistono nel pagamento di una somma non inferiore a â?¬10 e non superiore a â?¬15.000;
- proporzionali: quando non hanno limite massimo.

Una volta che lâ??agente accertante ha redatto il verbale, deve essere notificato al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni salvo che la legge disponga diversamente. Il trasgressore puÃ² decidere se rinunciare al procedimento che verr\(\tilde{A} \) instaurato contro di lui pagando entro i termini previsti, oppure, in caso di mancato pagamento, il verbale, gli atti di indagine e la??eventuale ricorso o scritti difensivi del trasgressore vengono trasmessi dallâ??agente accertante allâ??autorità competente prevista dalla Legge o, in mancanza, al Prefetto che, verificati i presupposti documentali e sentito il trasgressore se espressamente richiesto, deciderÃ lâ??importo della sanzione. A questa procedura Ã" fatta eccezione per le sanzioni del codice della strada per le quali invece il verbale stesso, se non pagato e non opposto nei termini di 60 giorni dalla notifica, costituisce automaticamente titolo esecutivo per un importo pari alla metÃ del massimo della sanzione edittale senza necessitA della??intervento della??AutoritA. Per la maggior parte delle sanzioni, Ã" ammesso il pagamento in misura ridotta pari allâ??importo minimo della sanzione, estinguendo il procedimento. Normalmente, quando si parla di â??multa â?• o â??contravvenzioneâ??, ci si riferisce a una sanzione amministrativa pecuniaria, come conseguenza di un illecito previsto dal Codice della strada o per aver usufruito di mezzi di trasporto pubblici senza o con titolo di viaggio inadeguato. Nel diritto penale, invece, la multa Ã" un tipo di pena comminata per quei crimini che costituiscono un delitto, figura di illecito penale che si distingue dalla contravvenzione, ulteriore tipo di reato.